

COMUNE DI PIETRASTORNINA



**NORME PER LA CIVILE CONVIVENZA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

**ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO
N.

24

 DEL 29.11. 2011**

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art.2 Definizioni

TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO

Capo I Sicurezza urbana e pubblica incolumità

- Art.3 Sicurezza urbana e pubblica incolumità
- Art.4 Prevenzione dei danneggiamenti
- Art.5 Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia
- Art.6 Pericolo di incendi, esalazioni moleste
- Art.7 Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi
- Art.8 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici
- Art.9 Trasporto di oggetti pericolosi
- Art.10 Sicurezza degli edifici e delle aree private - rimozione della neve
- Art.11 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri
- Art.12 Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali
- Art.13 Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

Capo II Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro

- Art.14 Luminarie
- Art.15 Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro
- Art.16 Comportamenti contrari al decoro e al quieto vivere
- Art.17 Attività proibite e uso del suolo pubblico
- Art.18 Esecuzione giochi in luogo pubblico
- Art.19 Recinzione e manutenzione terreni
- Art.20 Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti
- Art.21 Decoro dei fabbricati scritte sui muri
- Art.22 Giardini, parchi, aree verdi e fontane

Capo III Pubblica quiete e tranquillità delle persone

- Art.23 Pubblica quiete e tranquillità delle persone
- Art.24 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo
- Art.25 Rumori o schiamazzi per le strade
- Art.26 Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

Capo IV Mestieri e attività lavorative

- Art.27 Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa
- Art.28 Obbligo di vendita merci esposte e dell'uso dei bagni
- Art.29 Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada
- Art.30 Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune
- Art.31 Mestieri ambulanti e artisti di strada
- Art.32 Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti
- Art.33 Raccolta stracci
- Art.34 Locali di noleggio di velocipedi e cavalli
- Art.35 Volantinaggio e distribuzione di oggetti

TITOLO III NORME PER L'ESECUZIONE DI SCAVI SU SUOLO PUBBLICO

- Art.36 Prescrizioni di carattere generale

Capo I – Prescrizioni Operative Generali

Art.37 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

Art.38 Pavimentazioni speciali

Art.39 estensione dei ripristini

TITOLO IV MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art.40 Mediazione sociale e educazione alla legalità

Art.41 Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

Art.42 Trattamenti sanitari obbligatori e accertamenti sanitari obbligatori

TITOLO V SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Capo I Sanzioni e provvedimenti relativi ai titoli autorizza tori

Art.43 Sistema sanzionatorio

Art.44 Sanzioni

Art.45 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate

Art.46 Segnalazioni o reclami

Capo II Procedura di rimessa in pristino

Art.47 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità e delle opere di non immediata attuabilità

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati.

Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs. 31/03/1998 n.112.

2. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c. 2 del D.Lgs. 31/03/1998 n.112.

3. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
- e) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone.

4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:

a) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale così come definiti dall'art. 1 del D.M. 5 agosto 2008 in relazione al D.L. 23 maggio 2008 convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125;

b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

c) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia. E' mestiere ambulante l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può comprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la piccola estetica che non comporti alcun rischio per la salute e l'incolumità fisica, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce; è inoltre attività di strada quella svolta da astrologi, da fotografi e da coloro che realizzano video e DVD;

e) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone: per mediazione sociale si intende l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti; per educazione alla legalità si intendono le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici; per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori non accompagnati.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ'

Art. 3 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1. Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate.

4. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine

dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.

5. L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 4, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art. 43.

6. E' fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

Sanzioni comma 2 : da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00
Sanzioni comma 3 : da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00
Sanzioni comma 4 : da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00
Sanzioni comma 6 : da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00

Art. 4 – Prevenzione dei danneggiamenti

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.

2. E' proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, per la sicurezza delle persone e la salvaguardia di beni pubblici, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti.

3. E' comunque proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.

Sanzioni comma 1 : da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00 (2)
Sanzioni comma 2 : da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00 (1)
Sanzioni comma 3 : da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00 (1) (2)

Art. 5 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

1. E' fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque.

Sanzioni: da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00

Art. 6 – Pericolo di incendi, esalazioni moleste

1. Nel centro abitato e nei pressi delle abitazioni in genere, fatti salvi casi particolari appositamente autorizzati dal comune, è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio di attività agricole, secondo le specifiche disposizioni emanate

dall'amministrazione comunale contenute negli appositi regolamenti e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio.

2. E' vietato compiere atti o detenere materiale, con esclusione dei combustibili solidi per il riscaldamento domestico, che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, la detenzione di combustibili liquidi e gassosi utilizzati per il riscaldamento domestico e non è ammesso nel rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi.

3. E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste, verso luoghi pubblici o privati. Sono fatti salvi i fumi derivanti dalle canne fumarie degli impianti di riscaldamento.

Sanzioni comma 1 : da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00
Sanzioni comma 2 : da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00 (1)
Sanzioni comma 3 : da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00

Art. 7 – Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

1. E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere artifici, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati.

Sanzioni: da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00

Art. 8 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocimento ad alcuno.

2. Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.

3. E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

4. Nella realizzazione di recinzioni fiancheggianti strade ed aree pubbliche o comunque luoghi in cui vi sia contatto con i passanti, è vietato l'utilizzo di filo spinato metallico tradizionale o del tipo a lamina o americano.

Sanzioni comma 1 : da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00
Sanzioni comma 2 : da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00 (2)
Sanzioni comma 3 : da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00 (1) (2)
Sanzioni comma 4 : da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00 (2)

Art. 9 - Trasporto di oggetti pericolosi

1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare in determinate situazioni, pericolo per la collettività.

Art. 10 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica - rimozione della neve

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale e fatta salva la normativa in materia da leggi statali e regionali, nonché da quanto previsto dall'articolo 30 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.
2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della prevenzione incendi e della stabilità degli'immobili.
3. E' fatto obbligo ai gestori, agli affittuari o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di eliminare la neve caduta sui tetti, sulle terrazze e sui davanzali, qualora possa essere causa di pericolo, e di rimuoverla dal marciapiede nella parte prospiciente gli ingressi dei locali in uso ad attività lavorative.
4. L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
5. E' fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le attrezzature. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.
6. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.
7. La Polizia Municipale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allontanando eventuali abusivi ed eseguendo i provvedimenti di decadenza o sgombero. Chiunque non consenta l'accesso alla Polizia Municipale per i controlli di cui sopra, fatto salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 43 c. 6.

Sanzioni comma 1 : da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00 (2)

Sanzioni comma 2 : da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00 (2)

Sanzioni comma 3 : da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00 (1)

Sanzioni comma 4 : da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00

Sanzioni comma 5 : da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00

Sanzioni comma 6 : da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00 (2)

Sanzioni comma 7 : da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00

Art. 11 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. E' fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.

2. Nei luoghi pubblici o privati, è fatto inoltre divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole e i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri, anche sbattendo tappeti, tovaglie e simili.

Sanzioni comma 1 : da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00 (1) (2)
--

Sanzioni comma 2 : da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00

Art. 12 – Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

1. Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.

2. Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, appartenenti alle razze elencate in provvedimenti appositi emanati da autorità nazionali, regionali e provinciali, è vietato ai soggetti elencati negli stessi provvedimenti, nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità. E' parimenti vietato l'addestramento dei cani suddetti inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero sottoporli a doping, così come definito all'articolo 1 commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2004 n° 376. Chiunque possieda un cane di cui sopra ha comunque l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa specifica per danni causati a terzi dal cane stesso. In caso di mancata stipula della polizza il cane è soggetto a sequestro amministrativo e sarà restituito al proprietario una volta che la polizza sia stata stipulata e attivata. Per la durata del sequestro l'Amministrazione si prenderà cura delle condizioni di salute dell'animale;

a) Per la conduzione dei cani sopra descritti in luogo pubblico o aperto al pubblico e luoghi condominiali dove non sia disposto altrimenti, è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a 2 metri e la museruola integrale, ad eccezione dei cani appartenenti agli organi di polizia e di protezione civile.

3. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.

4. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose, e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia.

5. In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, fatti salvi i luoghi erbati non recintati e dove non vige il divieto all'ingresso dei cani o altri animali, è vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.

Sanzioni comma 1 : da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00
--

Sanzioni comma 2 : da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00
--

Sanzioni comma 2 lett. a): da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00

Sanzioni comma 3 : da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00

Sanzioni comma 4 : da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00

Sanzioni comma 5 : da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00

Art. 13 – Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

1. E' fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio o danno ai passanti.
2. E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.

Sanzioni comma 1 : da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00

Sanzioni comma 2 : da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00 (1)
--

Art. 14 – Luminarie

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica in materia e dall'art. 21 del codice della strada, è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2. Negli allestimenti non possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i palazzi e i monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

3. L'installazione di luminarie e simili sui sostegni della pubblica illuminazione deve essere autorizzato dall'Ente gestore.

4. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,10 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

5. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e dei cavi anche preesistenti, sottoposti a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

Per le violazioni del presente articolo si procede nei confronti di tutti i soggetti responsabili in solido tra loro.

Sanzioni articolo : da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00 (1) (2)

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 15 – Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Municipale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare gettare o disperdere rifiuti sul suolo pubblico.

4. E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.

5. Non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici, previo consenso della proprietà, addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata.

I soggetti incaricati hanno però l'obbligo, nel caso di dispersione del materiale utilizzato sul suolo pubblico, di ripulire immediatamente l'area interessata.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Sanzioni comma 2 : da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00
Sanzioni comma 3 : da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00 (1)
Sanzioni comma 4 : da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00
Sanzioni comma 5 : da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00 (1)

Art. 16 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

- a)** compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, esercitare la prostituzione con abbigliamenti e atteggiamenti non rispondenti ai canoni della pubblica decenza; stazionando in luoghi prospicienti i luoghi di culto, gli edifici pubblici o di uso pubblico e lungo le strade abitate;
- b)** esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Municipale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi dell'articolo 43; può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;
- c)** visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
- d)** bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico;
- e)** avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni;
- f)** vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti;

- g) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali;
- h) abbandonare alimenti destinati ad animali;

Sanzioni comma 1 lett. a): da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00
Sanzioni comma 1 lett. b): da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00 (1)
Sanzioni comma 1 lett. c): da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00
Sanzioni comma 1 lett. d): da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00
Sanzioni comma 1 lett. e): da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00
Sanzioni comma 1 lett. f): da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00
Sanzioni comma 1 lett. g): da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00
Sanzioni comma 1 lett. h): da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00

Art. 17 – Attività proibite e uso del suolo pubblico

1. Fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell'apposito Regolamento delle occupazioni degli spazi e aree pubbliche, ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal comune e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.
2. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività.

Sanzioni comma 1: da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00
Sanzioni comma 2: da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00

Art. 18 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico

1. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso è consentito eseguire giuochi con espresso divieto di recare pericolo e disagio a persone o cose è sempre vietato il giuoco del calcio. La Polizia Municipale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private. E' sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.
2. I giochi organizzati da più persone, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti solo previa autorizzazione nella quale siano inserite le prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e ad ogni altro accorgimento ritenuto opportuno.

Sanzioni comma 1: da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00
Sanzioni comma 2: da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00 (1)

Art. 19 - Recinzione e manutenzione terreni

1. I terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso presente e la destinazione futura, devono essere conservati costantemente liberi da inquinamenti dai proprietari, ovvero da coloro che ne hanno la disponibilità. Inoltre non possono essere oggetto di scarico di immondizie o di materiale di rifiuto di ogni genere. Qualora necessario, il Sindaco potrà imporre che le aree non abitate siano recintate con oneri a carico dei proprietari al fine di evitare lo scarico abusivo di rottami, macerie e rifiuti di qualsiasi tipo.
2. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati ubicati nel centro abitato o nelle immediate vicinanze di abitazioni devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguite con

diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori al fine di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, ed altri animali nocivi.

Sanzioni comma 1: da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00

Sanzioni comma 2: da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00 (2)

Art. 20 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio, dal Regolamento sui mezzi pubblicitari e le insegne, nonché dalle apposite ordinanze sulla installazione delle tende, la collocazione o la modificazione di fari, luci, lanterne, tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, non costituenti mezzo pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione comunale.

2. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio.

3. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune.

4. L'Amministrazione comunale potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.

Sanzioni comma 1: da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00 (1) (2)

Sanzioni comma 2: da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00
--

Sanzioni comma 3: da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00 (1) (2)
--

Art. 21 – Igiene, decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1. Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici e quanto previsto dall'articolo 19, sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico è vietato esporre panni stesi, e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile.

2. E' vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.

3. L'amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.

4. E' consentita l'applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse.

5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

Sanzioni comma 1: da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00
--

Sanzioni comma 2: da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00 (2)

Sanzioni comma 5: da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00 (2)

Art. 22 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane

1. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche e' vietato:

a) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;

b) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;

c) transitare o sostare con veicoli a motore fatti salvi i veicoli elettrici autorizzati nei luoghi del punto b) nonché sui viali interni dei pubblici giardini, su qualsiasi area riservata ai pedoni;

d) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;

e) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili.

Sanzioni comma 1 lett. a): da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00
Sanzioni comma 1 lett. b): da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00
Sanzioni comma 1 lett. c): da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00
Sanzioni comma 1 lett. d): da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00
Sanzioni comma 1 lett. e): da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art. 23 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in comunità.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali per le attività rumorose, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.

3. E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 24,00 alle ore 07,00 (alle ore 09,00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

Sanzioni comma 2: da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00
Sanzioni comma 3: da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00

Art. 24 – Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

1. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di cui al precedente articolo 3 comma 4 sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non

deve recare disturbo ai sensi dell'art. 23. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00 salvo specifica autorizzazione.

2. Così come previsto dall'articolo 3 comma 5, l'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 1, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di reiterazione di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art. 44.

Sanzioni comma 1: da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00

Art. 25 – Rumori e schiamazzi per le strade

1. Al di fuori delle attività di ritrovo di cui all'art. 24, è fatto divieto a chiunque di recare disturbo, ai sensi dell'art. 23, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione. L'uso di amplificatori deve comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00 salvo specifica autorizzazione.

2. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

Sanzioni comma 1: da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00
--

Sanzioni comma 2: da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00
--

Art. 26 – Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

1. E' fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole.

Sanzioni: da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00
--

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 27 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.

2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

Sanzioni comma 1: da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00
--

Sanzioni comma 2: da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00
--

Art. 28 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.

2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

3. E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentire l'utilizzazione dei bagni a chiunque ne faccia richiesta.

Sanzioni comma 1: da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00
--

Sanzioni comma 2: da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00
--

Sanzioni comma 3: da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00
--

Art. 29 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

1. Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.

2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.

3. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.

4. E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Sanzioni comma 1: da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00 (1)
--

Sanzioni comma 2: da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00 (1)
--

Sanzioni comma 3: da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00 (1)
--

Sanzioni comma 4: da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00 (1)
--

Art. 30 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

Sanzioni: da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00 (1)

Art. 31 - Mestieri ambulanti e artisti di strada

1. Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri ambulanti o l'attività di artista di strada nell'ambito del territorio comunale senza rispettare le specifiche disposizioni in materia. Tutti i mestieri ambulanti non previsti da tali disposizioni sono considerati vietati. L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio o la sospensione temporanea delle attività di cui trattasi.

Sanzioni: da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00

Art. 32 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.
2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.
3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
 - a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
 - b) di tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione e comunque oltre le ore 24,00.
5. L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

Sanzioni comma 1: da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00
Sanzioni comma 2: da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00 (1)
Sanzioni comma 3: da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00
Sanzioni comma 4 lett. a): da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00
Sanzioni comma 4 lett. b): da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00

Art. 33 - Raccolta stracci

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta di stracci o altri oggetti usati, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico, nonché di disagio o fastidio per la cittadinanza.

Sanzioni: da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00
--

Art. 34 - Locali di noleggio di velocipedi e cavalli

1. Fuori dall'esercizio di mestieri ambulanti, è vietato effettuare attività di noleggio di acceleratori di andatura, velocipedi, cavalli, senza la prescritta autorizzazione comunale e senza rispettare le prescrizioni contenute nella stessa.
2. Fatte salve le norme statali e regionali in materia, i mezzi concessi in noleggio devono essere di costruzione solida e sicura, e mantenuti sempre in buono stato; i cavalli devono essere in buono stato di salute, è vietato inoltre affidare cavalli a persone che siano incapaci di condurli.
3. Tutti i mezzi concessi in noleggio devono essere dotati di polizza assicurativa di responsabilità civile e per danni a terzi.

Sanzioni comma 1: da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00
Sanzioni comma 2: da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00

Sanzioni comma 3: da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00

Art. 35 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.
2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo da persone fisiche. E' vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.
3. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore.

Sanzioni comma 1: da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00

Sanzioni comma 2: da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00 (1)

Sanzioni comma 3: da € 25,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 50,00 (1)

TITOLO III: NORME PER L'ESECUZIONE DI SCAVI SU SUOLO PUBBLICO

Art. 36 - prescrizioni di carattere generale

Fermo restando il rispetto della normativa nazionale e regionale in materia e in particolare quanto previsto dagli articoli 65, 66, 67 e 68 DPR 16-12-1992 n° 495, nonché da eventuali e specifici regolamenti dell'ente:

1. Le operazioni di scavo e di demolizione dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza non solo per gli operatori ma anche per le strutture edilizie e gli spazi pubblici adiacenti, mettendo in atto provvedimenti per limitare la propagazione di polveri, rumori e vibrazioni.
2. Le opere di sotto murazione o di consolidamenti del terreno dovrà essere conseguito formale assenso da parte delle proprietà interessate.

Sanzioni comma 1: da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00

CAPO I - PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI

Art. 37 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

1. Devono essere limitati al massimo i danni alla pavimentazione per l'uso di: fresatrici, dischi, escavatori, automezzi.
2. Il materiale di scavo deve essere allontanato, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e non può essere utilizzato per il rinterro.
3. Nel caso di fughe d'acqua che abbiano interessato ampie zone del sottofondo stradale occorre procedere al risanamento mediante l'uso di materiali aridi ed asciutti di tutta la zona interessata.

4. I lavori di scavo e di ripristino devono essere eseguiti a regola d'arte, ed in modo da non intralciare il traffico veicolare e pedonale con sgombero sollecito e completo del materiale di scavo. I depositi su strada ed i relativi cantieri devono essere segnalati secondo i disposti di cui all'art. 21 del D. Lgs 30-04-1992 n° 285 ed artt. dal 30 al 43 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada DPR 16-12-1992 n° 495.

5. E' fatto obbligo di rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza. Le zone interessate agli scavi devono essere mantenute costantemente pulite da materiali di risulta.

6. Prima del ripristino delle condizioni di transitabilità il titolare dell'autorizzazione deve provvedere al riposizionamento della segnaletica stradale verticale e successivamente anche al rifacimento di quella orizzontale eventualmente danneggiata.

7. Il rinterro e ripristino provvisorio degli scavi dovrà avvenire immediatamente a conclusione dei lavori o delle opere da realizzare ed essere eseguito rispettando i seguenti criteri:

a) il materiale di rinterro della parte bassa dello scavo sarà di tipo sabbioso e sarà posto in opera asciutto;

b) sopra il materiale sabbioso sarà posato misto granulare stabilizzato asciutto posto in opera a strati multipli pilonati; lo spessore finito del misto granulare dovrà essere pari allo spessore compreso del sottofondo esistente e comunque non inferiore a 30 cm;

c) il ripristino provvisorio della pavimentazione sarà eseguito con conglomerato bituminoso semiaperto dello spessore, a compressione avvenuta, non inferiore a 10 cm (varianti allo spessore vanno concordati caso per caso);

d) La generatrice superiore del conglomerato bituminoso dovrà essere posta allo stesso livello della pavimentazione esistente senza bombature ne' avvallamenti o slabbrature.

8. Se lo scavo è stato preceduto dal taglio della pavimentazione con fune e dischi per facilitare lo scavo stesso con mezzi meccanici, prima della posa del conglomerato bituminoso occorrerà procedere alla irrorazione della pavimentazione esistente con emulsione bituminosa per facilitare l'aderenza fra la pavimentazione esistente ed il nuovo strato di conglomerato messo in opera possibilmente a caldo. Qualora il sottofondo esistente sia formato con calcestruzzo, il rinterro dovrà essere eseguito con sabbia e misto granulare stabilizzato opportunamente pilonati a strati e quindi si riformerà il sottofondo in calcestruzzo dello stesso spessore di quello esistente.

9. Trascorso il tempo necessario dal primo ripristino dello scavo e della messa in opera del conglomerato bituminoso e comunque a costipazione avvenuta, si procederà al Ripristino definitivo mediante la stesa di conglomerato bituminoso del tipo chiuso o tappeto. Si dovrà procedere nel seguente modo:

a) pulizia della zona su cui si deve operare ed allontanamento di tutti i materiali eterogenei posti lungo la zona dell'intervento;

b) scarifica;

c) irrorazione della zona con emulsione bituminosa;

d) stesa a caldo del conglomerato bituminoso, compressione e rullatura;

e) Lo spessore del conglomerato non può essere inferiore a cm 3;

f) La larghezza del ripristino deve essere almeno pari a 2,5 volte la larghezza dello scavo misurato nel suo punto di massima larghezza (esempio: scavo larghezza ml. 0,60 ripristino = a m. 1,50);

g) Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie e quant'altro devono essere riposizionate in quota.

Sanzioni articolo: da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00 (1) (2)

Art. 38 - Pavimentazioni speciali

1. Per le pavimentazioni speciali si applicano, ove possibile, le norme sopra riportate e riferite alle pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Nel seguito sono invece riportate le prescrizioni specifiche relative a diversi tipi di pavimentazione speciale.

2. Per le pavimentazioni in lastre o cubetti di porfido si devono rispettare le seguenti prescrizioni e eseguite le seguenti operazioni: deve essere usata la massima cura nel togliere la pavimentazione al momento dello scavo:

a) il sottofondo dovrà essere realizzato in calcestruzzo di cemento dello stesso spessore del preesistente;

b) i manufatti rimossi devono essere accatastati a parte e puliti da ogni incrostazione e devono essere allontanati dal cantiere quelli che risultino rovinati dall'usura e dagli agenti atmosferici;

c) dovranno essere messi in opera Cubetti o lastre, integrati da nuovi qualora ciò sia necessario seguendo il disegno geometrico preesistente;

d) a lavoro ultimato non devono risultare spazi vuoti o interstizi eccessivamente larghi;

e) a ripristino avvenuto il piano di calpestio deve risultare continuo e privo di dossi o avvallamenti;

f) gli interstizi fra un cubetto e l'altro devono essere intasati con sabbia asciutta e sigillati con emulsione bituminosa o altro materiale da concordare;

3. Relativamente ad altri tipi di pavimentazione saranno impartite prescrizioni particolari al momento del rilascio dell'autorizzazione.

4. Comunque il ripristino delle pavimentazioni speciali dovrà essere eseguito a regola d'arte e nel rispetto delle indicazioni che via, via saranno date dagli Uffici Tecnici del Comune anche se non esplicitamente descritte dal presente regolamento.

Sanzioni articolo: da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00 (1) (2)
--

Art. 39 - Estensione dei ripristini

1. Per quanto riguarda l'estensione dei ripristini, indipendentemente dal tipo di pavimentazione, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) per scavi longitudinali e strade di larghezza inferiore o uguale a metri 4:

ripristino del tappeto di usura (spessore minimo cm 3) per l'intera carreggiata stradale, previa fresatura dove è necessario. Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie, chiusini, bombolette e quant'altro devono essere riposizionate in quota;

b) per scavi longitudinali e strade di larghezza superiore a metri 4:

ripristino del tappeto di usura (spessore minimo cm 3) per metà carreggiata, previa fresatura dove è necessario e posizionamento in quota di pozzetti, chiusini, bombolette, ecc.. Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie chiusini e bombolette e quant'altro devono essere riposizionate in quota;

c) per scavi longitudinali e strade di larghezza superiore a metri 8:

l'entità della larghezza del ripristino sarà valutato di volta in volta dall'ufficio tecnico. Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non

deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie, chiusini e bombolette e quant'altro devono essere riposizionate in quota;

d) per marciapiedi:

rifacimento del tappeto d'usura per l'intera larghezza, previa scarifica dove è necessario, posizionamento in quota di pozzetti, chiusini, bombolette, ecc... e sostituzione di eventuali cordoli, bocche di lupo, pozzetti interessati allo scavo per marciapiede fino alla larghezza di m. 2. Per larghezza superiore a metri 2 l'entità della larghezza del ripristino sarà valutato e autorizzato di volta in volta dall'ufficio tecnico;

e) per scavi trasversali:

quando vengono eseguiti ripetuti tagli trasversali, deve essere eseguito il rifacimento completo di tutta la pavimentazione della strada stessa interessata. Tale situazione si manifesta qualora si sia verificata almeno una delle due seguenti condizioni:

- strada in cui vengono rifatti tutti gli allacciamenti alle utenze private;
- strada con scavi che si ripetono a distanze inferiori o uguali a 10 metri;

f) Qualora lo scavo interessi parti di cordonata di qualsiasi genere e natura, cunetta in mattonelle d'asfalto o cemento, pozzetti di raccolta acque pluviali, caditoie e di altri sottoservizi, dovrà essere ripristinato il tutto a perfetta regola d'arte.

Sanzioni articolo: da € 80,00 ad € 500,00 pag. in misura ridotta € 160,00 (1) (2)
--

TITOLO IV - MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art. 40 – Mediazione sociale e educazione alla legalità

- 1.** Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da personale addetto e dagli appartenenti alla Polizia Municipale.
- 2.** L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo è svolta in quei conflitti che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato, anche punibile dietro presentazione di querela, qualora la stessa sia stata presentata.
- 3.** Gli addetti al servizio suddetto possono in particolare convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cercano di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro.
- 4.** Nel caso in cui la mediazione venga svolta da personale appartenente alla Polizia Municipale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, verbalizzando gli impegni presi dalle parti in questione, possono non essere rilevate le eventuali violazioni amministrative previste dal presente regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto.
- 5.** Tra i medesimi soggetti e per la medesima questione non può essere effettuato più di un intervento di mediazione.
- 6.** Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale di cui al comma precedente, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.44 c. 2.
- 7.** La Polizia Municipale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità ai giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente Regolamento.

Art. 41 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

- 1.** In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Municipale interviene anche secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.
- 2.** Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente regolamento che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, assieme alla Polizia Municipale dovranno essere presenti anche i competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative, consone e idonee sistemazioni.
- 3.** Per la soluzione delle situazioni di cui al comma 1 il personale della Polizia Municipale, rilevata la situazione, può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali.
- 4.** Nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovano in altre situazioni previste dall'art.403 C.C., la Polizia Municipale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza. In caso si tratti di minori di cittadinanza straniera, si procede all'identificazione e al ricovero in strutture adeguate secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate e le altre forze di polizia. In tutti i casi di cui sopra viene fatta segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.
- 5.** Le misure di accompagnamento e ricovero di cui ai commi precedenti sono attuate anche in caso di situazioni climatiche eccezionali, come ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide.

Art. 42 - Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori

- 1.** In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale gli operatori sanitari e il personale della Polizia Municipale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.
- 2.** Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.
- 3.** Il personale della Polizia Municipale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.
- 4.** Il personale della Polizia Municipale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione, per i fini di collegamento così come previsto dalla normativa in materia e dal Regolamento sull'armamento della Polizia Municipale.

TITOLO V - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

Art. 43 – Sistema sanzionatorio

1. Nei casi di conflitto sociale e degli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile, la Polizia Municipale è tenuta ad esperire tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni del presente capo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs 18-8- 2000, n. 267.

Le sanzioni sono applicate con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e\o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

4. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L. 689/81 è individuata nei Responsabili di Servizio competenti per materia. I proventi sono destinati al Comune.

5. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Municipale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

6. Il Sindaco secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Municipale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.

Art. 44 –Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt.: **4** c. 3; **8** cc. 1 e 3; **9** c. 1; **10** cc. 3 e 6; **11** c. 2; **12** cc. 2 lett. a), 3, 4 e 5; **13** c. 1; **15** cc. 2 e 4; **16** c. 1 lett. c), d), f), g) e h); **17** c. 1; **18** c. 1; **20** cc. 2, 3; **21** c. 1; **22** c. 1 lett. b) e c); **23** c. 2; **25** cc. 1 e 2; **26** c. 1; **27** cc. 1 e 2; **28** cc. 1, 2 e 3; **29** cc. 1, 2, 3 e 4; **32** cc. 1, 2 e 4 lett. a) e b); **33** c. 1; **34** c. 1; **35** c. 1, 2 e 3; del presente Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 500,00**.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt.: **3** cc. 2, 3, 4 e 6; **4** cc. 1 e 2; **5** c. 1; **6** cc. 1, 2 e 3; **7** c. 1; **8** cc. 2 e 4; **10** cc. 1, 2, 4, 5 e 7; **11** c. 1; **12** c. 1 e 2; **13** c. 2; **14** cc. 1, 2, 3, 4 e 5; **15** cc. 3 e 5; **16** c. 1 lett. a), b), e); **17** c. 2; **18** c. 2; **19** cc. 1 e 2; **20** c. 1; **21** c. 2 e 5; **22** c. 1 lett. a), d), e); **23** c. 3; **24** c. 1; **30** c. 1; **31** c. 1; **32** c. 3; **34** cc. 2 e 3; **36** c. 1; **37** tutti i commi; **38** tutti i commi; **39** tutti i commi; del presente Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 80,00 a € 500,00**.

3. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 80,00 a € 500,00**. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.

4. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 80,00 a € 500,00**.

5. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'art. 47 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 80,00 a € 500,00**.

6. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 80,00 a € 500,00**.

Art. 45 – Provvedimenti relativi ai titoli di esercizio e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.

1. L'amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

Art. 46 – Segnalazioni o reclami

1. Chiunque desideri presentare segnalazioni o reclami relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere informato degli esiti, può farlo secondo le modalità previste dalla normativa vigente, presentando le comunicazioni al Responsabile del Personale.

CAPO II - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

47 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata e non immediata attuabilità.

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi, attraverso la sua pulizia o la rimozione delle opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi attraverso la sua pulizia o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento

imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto all'Ufficio comunale competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

3 Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione o non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti è soggetto alla sanzione di cui all'art. 42 c.5. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

4. per gli articoli; **4** cc. 2 e 3; **6** c. 2; **8** c. 3; **10** c. 3; **11** c. 1; **13** c. 2; **14** cc. 1, 2, 3, 4 e 5; **15** cc. 3 e 5; **16** c. 1 lett. b); **18** c. 2; **20** cc. 1 e 3; **29** cc. 1, 2, 3 e 4; **30** c. 1; **32** c. 2; **35** cc. 2 e 3; **37** tutti i commi; **38** tutti i commi; **39** tutti i commi; l'organo accertatore, a seguito di violazione rilevata e fatta salva l'applicazione di sanzioni più gravi, applica il disposto di cui al comma 1 del presente articolo. **(1)**

5. per gli articoli: **4** cc. 1 e 3; **8** cc. 2, 3 e 4; **10** cc. 1, 2 e 6; **11** c. 1; **14** cc. 1, 2, 3, 4 e 5; **19** c. 2; **20** cc. 1 e 3; **21** cc. 2 e 5; **37** tutti i commi; **38** tutti i commi; **39** tutti i commi; l'organo accertatore, a seguito di violazione rilevata e fatta salva l'applicazione di sanzioni più gravi, applica il disposto di cui al comma 2 del presente articolo. **(2)**